

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

ADOTTATO IL 10 OTTOBRE 2016

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

A.1 La responsabilità amministrativa degli enti: elementi normativi

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “Decreto 231”). Entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali, di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal Legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale. Sulla natura amministrativa, penale o addirittura associabile ad un *tertium genus*, si è discusso molto sia in dottrina che in giurisprudenza. Da ultimo si è espressa sul punto la Cassazione Sezioni Unite penali, n. 38343/14 (nota come Sentenza ThyssenKrupp). Tra le varie questioni affrontate la Corte ha dovuto riconoscere trattarsi di una responsabilità molto simile a quella penale in un sistema che *“coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni della efficienza preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia”*. Ciò per le evidenti ragioni di contiguità che il sistema di cui si tratta ha con *“l’ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell’apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l’etichetta che si voglia apporre su tale assetto normativo, è doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell’ordinamento penale”*. Difatti oltre alla rimessione al Giudice penale dell’accertamento sulla commissione dei reati presupposto dai quali è fatta derivare la responsabilità, vengono estese all’ente le medesime garanzie

riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato nel processo penale. Sotto il profilo sanzionatorio, inoltre, possono applicarsi sanzioni particolarmente afflittive, quali le interdittive, in caso di reiterazione degli illeciti (sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività) e la confisca.

A.2 I criteri d'imputazione della responsabilità

Oltre ai tratti sopra descritti, il Decreto 231 richiede l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità dovendo escludersi una responsabilità in via meramente oggettiva, che conseguirebbe dal riconoscere l'ente responsabile per il solo fatto del verificarsi del reato presupposto, ancorando, di contro, il rimprovero alla mancata adozione o rispetto di *standard* doverosi. Pertanto, per poter parlare di ente responsabile, l'imputazione sarà declinata attraverso un criterio oggettivo e soggettivo. Sotto il primo profilo l'art. 5 del Decreto 231 prevede che i reati presupposto debbano essere commessi "*nell'interesse o vantaggio*" dell'ente.

La formula conduce a due valutazioni dove l'interesse per l'ente caratterizza in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica prestandosi ad una valutazione *ex ante*, mentre il vantaggio assume viceversa un profilo oggettivo e materialistico tale da richiedere una valutazione *ex post*. Se coloro che commettono il reato agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, viene meno l'immedesimazione organica che lega la persona fisica all'ente, risultando quest'ultimo estraneo all'agire altrui tanto da escluderne la responsabilità. Tuttavia, dalla lettura combinata degli artt. 5 e 12 del Decreto 231 emerge come l'ente possa beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria quando l'autore abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Quanto al criterio soggettivo d'imputazione, tale elemento è riconducibile ad una colpa di organizzazione, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure idonee a prevenire la commissione dei reati annoverati nel Decreto. La responsabilità, inoltre, non viene meno qualora il soggetto autore del reato presupposto non sia individuato o per qualche ragione non possa

ritenersi imputabile oppure il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. Nei casi in cui il reato presupposto commesso nell'interesse o vantaggio sia un delitto, l'ente ne risponderà anche a titolo di tentativo, da intendersi quale fattispecie autonoma di reato rispetto al delitto consumato.

L'ente pertanto dovrà dimostrare di aver efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello previsto dall'art. 6 D.lgs. 231/2001 e art. 30 D.lgs. 81/2008.

A.2.1 L'adozione ex post

Qualora il modello organizzativo venga adottato *post delictum* l'istituzione successiva può evitare l'applicazione delle misure cautelari (art. 45 Decreto 231), ottenerne la revoca (art. 50 Decreto 231), evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive (art. 17 Decreto 231), ottenere la riduzione di sanzioni pecuniarie (art. 12 Decreto 231).

A.2.2 L'importanza del modello di organizzazione gestione e controllo nell'ambito salute e sicurezza

Tra i reati presupposto annoverati nel Decreto 231, quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime sono stati introdotti dal Legislatore con la Legge n. 132/2007.

In tale particolare contesto di rischio per l'impresa il Legislatore, con l'art. 30 D.lgs. n. 81/2008, ha dettato obiettivi e contenuti ulteriori del modello organizzativo rispetto a quanto previsto dall'art. 6 Decreto 231.

Il modello organizzativo, prescrive l'art. 30 comma 1 D.lgs. 81/2008, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Precisa inoltre l'art. 30 comma 5 D.lgs. 81/2008 come il modello organizzativo si reputi conforme ai suddetti obblighi giuridici qualora venga definito conformemente alle Linee guida UNI/EN ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2011 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

Standard verso i quali la S.E.I. S.r.l. manifesta l'intenzione di aderire già mediante l'adozione del presente Modello 231.

La presunzione di conformità riguarda tuttavia le parti corrispondenti tra i predetti obblighi di cui all'art. 30 comma 1 D.lgs. 81/2008 e le Linee guida UNI/EN ISO 45001 o BS OHSAS 18001:2007.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Circolare 11 luglio 2011, ha indicato attraverso una tabella di correlazione quali sono le parti da ritenersi comuni tra i predetti obblighi indicati dall'art. 30 e le Linee guida o standard BS OHSAS, affinché le imprese possano accertare attraverso un processo di autovalutazione l'idoneità del proprio modello organizzativo.

Tra le parti non corrispondenti rientra l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello organizzativo.

Pertanto adeguare l'organizzazione d'impresa ai soli standard BS OHSAS o UNI/EN ISO 9001 non può ritenersi presidio idoneo per invocare l'esimente prevista dall'art. 6 D.lgs. 231/2001.

Deve inoltre sottolinearsi come il modello organizzativo è costruito ed implementato mediante una preliminare valutazione dei rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

Una tale valutazione non può assolutamente essere equiparabile al DVR redatto ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2008, pertanto l'atto proprio del datore di lavoro (la redazione del DVR) non assume valenza nella direzione di assicurare l'efficacia esimente di cui agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001.

Pertanto l'adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione produce l'ulteriore vantaggio in favore del datore di lavoro delegante ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.lgs. 81/2008 di ritenere assolto il suo obbligo di vigilanza in caso di delega di funzioni.

A.3 I SOGGETTI ATTIVI

I soggetti che possono impegnare l'ente sotto il profilo di responsabilità, al ricorrere dei predetti criteri d'imputazione, sono le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza diretta, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo ("soggetti apicali"), ovvero siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati ("soggetti sottoposti"). La circostanza per cui a commettere il reato presupposto sia una persona fisica appartenente agli apicali o sottoposti, non è indifferente. Difatti il Decreto 231 prevede nel primo caso un'inversione dell'onere della prova, atipico per il processo penale, per cui dovrà essere l'ente a dimostrare che il reato si è verificato nonostante l'adozione delle misure previste dall'art. 6 D.lgs. 231/2001 e art. 30 D.lgs. 81/2008. Qualora si tratti di sottoposti sarà

sufficiente per l'ente dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire il reato o i reati della specie verificatisi.

La S.E.I. S.r.l. è inoltre abilitata all'esercizio di attività impiantistiche mediante la nomina di responsabili tecnici in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008.

A.4 IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

I reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di un elenco per così dire "aperto", suscettibile di essere ampliato da parte del Legislatore.

Si riportano di seguito i reati attualmente ricompresi nel Decreto 231 che possono comportare la responsabilità dell'ente:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione, come integrati dalla Legge 190/2012 (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322-bis c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24-ter):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005, integrati dalla Legge 190/2012 e ancora modificati dalla Legge 69/2015 (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, comma 1, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater 1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 29-quater D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.lgs. n. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12. Reati omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti nel Decreto dal D.lgs. 231/2007 e modificati con Legge 186/2014 (art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):

- Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di

un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le

informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione od organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.lgs. 121/2011 e modificati con Legge 68/2015 (art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b)

Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.lgs. n. 202/2007).

17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare inserito nel Decreto dall'art. 2, co. 1 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (art. 25-duodecies):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12bis D.lgs. n. 286/1998).

A.5 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio di cui al D.lgs. 231/2001 prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie – delle quali il Decreto 231 prescrive la sistematica applicazione, in ogni caso in cui sia accertata la responsabilità amministrativa dell'ente e per le quali si esclude il pagamento in misura ridotta – si applicano

per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

All'interno di tali limiti, l'importo è concretamente stabilito (in numero di quote) dal giudice, che tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività eventualmente svolta dallo stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il Giudice, altresì, è tenuto a considerare le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'articolo 12 Decreto 231 prevede inoltre la possibilità di ridurre la sanzione il cui importo non può comunque mai essere inferiore a Euro 10.329,00.

In primo luogo essa può essere ridotta alla metà e non può comunque superare l'importo massimo di Euro 103.291,00, nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità, e il fatto sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi, purché l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Inoltre, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà, laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, si sia efficacemente adoperato in tal senso ovvero sia stato introdotto un modello organizzativo finalizzato a prevenire i reati della specie di quello già verificatosi. Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le sanzioni interdittive, comminate solo laddove espressamente previste, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e, nello stesso tempo, si possa affermare, sulla base di elementi specifici e fondati, che vi è il concreto rischio che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello per il quale si procede, il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle stesse misure interdittive in via cautelare.

L'ente può comunque evitare l'applicazione di tali misure laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, risarcisca integralmente il danno ed elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si adoperi efficacemente in tal senso, abbia adottato e attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e, inoltre, abbia posto a disposizione dello Stato il profitto conseguito.

Nel caso venga disposta una sanzione interdittiva dell'interruzione dell'attività, il Giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, può disporre la prosecuzione dell'impresa da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva applicata, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

Entrambe le sanzioni, pecuniarie e interdittive, sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione dei delitti nelle forme del tentativo.

Nei casi in cui è consentita la confisca, il Giudice può disporre il sequestro preventivo del prezzo o profitto del reato anche in via equivalente, quando non è possibile procedere in via diretta, salvaguardando in tale caso un nesso di pertinenzialità con la "cosa" illecita.

A.6 LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri, secondo l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 che:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità. E' necessario che il modello organizzativo sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione il Decreto 231 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

A.7 L'ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DI R.T.I. E JOINT VENTURE

Il Decreto 231 non detta alcun criterio applicativo per i gruppi d'impresa ma la realtà organizzativa degli enti che si raggruppano anche in forme alternative come R.T.I., Consorzi con attività esterna o stipulando accordi di joint venture, nelle forme di *incorporated joint venture*, impone di considerare il rischio di risalita delle responsabilità anche attraverso forme di concorso nel reato per l'interesse o vantaggio delle società partecipanti. Pertanto sarà opportuno che ogni singolo ente partecipante all'affare sia dotato di un proprio modello organizzativo e la Società valuti la compatibilità dei principi comportamentali delle altre società partecipanti con i propri.

A.8 LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA SEGUITE DA S.E.I. S.R.L. PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 231

L'art. 6 D.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli organizzativi possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

La Società si è ispirata ed ha adottato nella fase di costruzione e redazione del Modello 231 le **Linee Guida Confindustria** – approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003 ed aggiornate al marzo 2014 – nonché le indicazioni organizzative previste dalle **“Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese”** recepite con D.M. 13 febbraio 2014 e pubblicate in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2014.